

SCADENZE DEL MESE DI APRILE

| | |
|---|--|
| Entro giovedì 5 aprile | <hr/> MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO <hr/> Compilazione prospetto bgf e abbonamenti. <p>Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi -nella forma di abbonamenti- per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (mod. SD/2)</p> |
| Entro lunedì 16 aprile (il 15 è festivo) | <hr/> TITOLARI DI P.IVA IN REGIME 398 <hr/> Compilazione registro Iva Minori. <p>Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro Iva minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.</p> |
| Entro lunedì 16 aprile | <hr/> DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI <hr/> Versamento ritenute fiscali su compensi sportivi. <p>Entro oggi devono essere versate, tramite modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfettari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente (cod. tributo 1040 per ritenuta Irpef e cod. tributo 3802 per l'addizionale regionale).</p> Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali coordinate e collaborazione coordinate e continuative. <p>Entro oggi devono essere versate, tramite modello F24, le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale coordinata nel mese precedente (cod tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).</p> Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo. <p>Entro oggi devono essere versate, tramite modello F24, le ritenute a titolo di acconto operati sui compensi pagati (principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita Iva o in regime di collab.occasionale non coordinata (cod. tributo 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).</p> Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazione coord. e continuative e associati in partecipazione con apporto di lavoro). <p>Entro oggi devono essere versati, mediante modello F24 , i contributi INPS sui compensi pagati (principio di cassa) nel mese precedente. Per i collaboratori occasionali non coordinati, quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro. Si utilizza il cod. tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il cod. tributo CXX per i non iscritti.</p> |

SCADENZE DEL MESE DI APRILE

| | |
|---|---|
| <hr/> Entro lunedì 26 (il 25 è festivo) aprile | <p>Versamento contributi ENPALS. Scade oggi il termine di versamento dei contributi ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente. Il codice tributo con cui versare, tramite modello F24, è il CCSP per sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo.</p> <hr/> <p>IMPOSTE</p> <hr/> <p>Versamento imposte. Per le associazioni con esercizio solare concluso il 30 ottobre 2011 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2010/2011 ed il 1° acconto, se dovuto, per l'esercizio 2011/2012.</p> <p>Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite. Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo <u>non gratuito</u>, devono versare entro oggi l'imposta sugli intrattenimenti. Il cod. tributo, tramite compilazione modello F24, è 6728 (le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti)</p> <hr/> <p>OMESSI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE</p> <hr/> <p>Ravvedimento operoso. Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il termine ultimo del 16 marzo 2012, versando, tramite modello F24, le imposte e le ritenute, unitamente alla maggiorazione degli interessi legali pari al 2,50% (su base annua da calcolarsi a giorni per il periodo successivo al 31/12/2011 mentre per il periodo precedente gli interessi erano pari all'1,5%) e la sanzione pari al 3%. Trascorso questo termine è possibile effettuare il ravvedimento operoso ma con la sanzione del 3,75%, fermo restando gli altri obblighi.</p> |
| | <hr/> <p>ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE</p> <hr/> <p>Modello Intra 1 e 2: comunicazione Trimestrale. Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello Intra 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione trimestrale prevede le operazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.</p> <p>Modello Intra 1 e 2: comunicazione mensile. Le associazioni con partita Iva, soggette alla comunicazione mensile (in quanto nei 4 trim. precedenti e per ciascuna categoria di operazione, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 50.000 euro) trasmettono oggi il Modello Intra 1 (cessione beni e servizi resi intracomunitari) e/o Intra 2 (acquisti intracomunitari beni inerenti attività commerciali e servizi ricevuti) relativo al mese di marzo.</p> |

SCADENZE DEL MESE DI APRILE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Entro lunedì 30 aprile | <hr/> DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI <hr/> |
| | Invio Modello EMens all'INPS. Entro oggi gli enti associativi che hanno instaurato rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di lavoro autonomo (collab. coord. e continuative, collab. coord. e continuative a progetto, collab.occasionalni coord., collab. occasionalni tenute al versamento contributi inps, associaz. In partecip.con apporto di lavoro se l'associante non è iscritto ad albi e registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati contributivi e retributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente. |
| | <hr/> DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI <hr/> |
| | Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + dichiarazione IRAP). Le associazioni con esercizio concluso al 31/07/2011 entro oggi devono effettuare la presentazione telematica della dichiarazione. |
| | Dichiarazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (anche detto Spesometro). Entro oggi è possibile effettuare l'invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 (al netto IVA) realizzate nel 2011. |
| | Quando in associazione operano medici e paramedici: gli adempimenti connessi. Entro oggi le associazioni che si configurano come strutture private sanitarie, sono tenute a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2011 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo (è il caso in cui l'associazione non si comporta come sostituto di imposta in quanto gli operatori effettuano direttamente la prestazione nei confronti degli utenti). |
| | Erogazione di compensi a dipendenti pubblici: comunicazione all'Amministrazione di appartenenza Entro oggi le associazioni che nell'anno precedente hanno erogato compensi a dipendenti pubblici devono darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi: a prevederlo è l'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Ne sono esclusi i dipendenti con part time non superiore al 50%, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero - professionali. Ne sono altresì esclusi gli incarichi da cui derivano compensi indicati al comma 6 dell'art.53 del Dlgs 165/2001, tra cui i compensi per la partecipazione a convegni e seminari e gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. Si ritiene altresì che i compensi sportivi erogati a dipendenti pubblici da associazioni e società sportive dilettantistiche non debbano essere comunicati in quanto qualificate, ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002, come collaborazione gratuita, ancorché sia previsto il rimborso spese forfettario (compenso sportivo). |
| | Poiché il dipendente pubblico può svolgere attività ulteriori solo se autorizzato dalla Sua Amministrazione, prima dell'invio della comunicazione si consiglia di verificare che sia stata effettuata la richiesta di autorizzazione. Si ricorda che i dipendenti pubblici che collaborano con associazioni e società sportive dilettantistiche in luogo della richiesta di autorizzazione per espletare detta collaborazione possono limitarsi |

SCADENZE DEL MESE DI APRILE

a comunicare detta attività al proprio Dirigente (ex. Art.90 Legge 289/2002). La citata disposizione non menziona anche i collaboratori di Federazioni, Discipline Sportive Associazioni ed Enti di promozione sportiva: ne consegue la necessità – in via prudenziale – di procedere in questo caso con la richiesta di autorizzazione.

IMPOSTE E TARIFFE

Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap.

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/05/2011 entro oggi, se tenute, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2011/2012.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Comunicazione black list mensile.

Le associazioni titolari di partita Iva se effettuano (come soggetti attivi o passivi) cessioni beni e/o prestazioni di servizi con operatori residenti in Paesi che godono di fiscalità privilegiata e sono conseguentemente inseriti nella c.d. black list, devono, entro oggi, comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a queste operazioni se riconducibili alle proprie attività di natura commerciale – v. circolare Agenzia n.53 del 21/10/2010 – e se di importo superiore ad euro 500,00 (semplificazione introdotta dall'art.2, comma 8, del D.L. 02/03/2012 n.16). La comunicazione riguarda le operazioni del mese di marzo e viene effettuata se gli importi relativi alle singole categorie di operazioni risulti superiore a 50.000 euro.

Comunicazione black list trimestrale.

Le associazioni di cui sopra effettuano entro oggi la comunicazione black list trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel caso in cui l'ammontare totale di dette operazioni non sia superiore ad euro 50.000,00 e con riferimento alle operazioni di valore superiore ad euro 500,00 (semplificazione introdotta dall'art.2, comma 8, del D.L. 02/03/2012 n.16).

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Modello Intra 12: Comunicazione Mensile.

Gli entri privi di partita Iva che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro, ovvero abbiano optato per l'applicazione dell'Iva in Italia, devono dichiarare l'ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente attraverso il modello Intra 12, da trasmettersi in via telematica.

BILANCI E RENDICONTI

Approvazione bilancio per le associazioni con esercizio solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Gli enti associativi con esercizio solare sono tenuti, entro oggi, **salvo termine più breve indicato nello statuto**, a far approvare all'Assemblea dei soci il rendiconto economico – finanziario o bilancio, redatto secondo le indicazioni contenute nello statuto associativo, accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte. L'approvazione del bilancio dovrà risultare da apposito verbale assembleare. Si consiglia di riportare in detto verbale le firme dei soci presenti, anche sotto forma di allegato.

Approvazione rendiconto attività di raccolta di fondi per le associazioni con esercizio solare.

Gli Enti associativi con esercizio solare sono tenuti, entro oggi, a far approvare

SCADENZE DEL MESE DI APRILE

all'Assemblea dei soci il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione.

5 X MILLE

Organizzazioni che si occupano di ricerca in ambito sanitario: presentazione dell'Istanza del 5 x mille.

Gli Enti che si occupano di ricerca in ambito sanitario, rientranti nella previsione di cui art.1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (si tratta di destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti costituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazione in collaborazione con i predetti enti), interessati a partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, possono presentare, entro oggi, una Istanza al Ministero della Salute – Direttore Generale per la ricerca scientifica e tecnologica, indicante la denominazione, la sede, il codice fiscale e dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della Salute.

Organizzazioni che si occupano di finanziamento della ricerca scientifica e dell'università: presentazione dell'Istanza del 5 x mille.

Gli Enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti e istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica, possono, entro oggi, presentare in via telematica istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito del Ministero <http://cinquepermille.it/>. L'istanza deve essere presentata in modo conforme a quanto indicato negli allegati 3 (domanda) e 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) al DPCM 23/04/2010.